



COMUNE DI STREMBO
PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO
PER LA CONCESSIONE DI COMPENDIO MALGHIVO “MALGA BEDOLE”

Luogo e data,

Per l'Ente Proprietario Sig.

Per il Concessionario Sig.

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

Il presente disciplinare tecnico-economico per la gestione dei pascoli di "Malga Bedole" Codice di pascolo: 184TN021, fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 "*Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*", del bando e del contratto di concessione in uso delle predette realtà.

Articolo 2

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

Si fa integrale rimando alla deliberazione della Giunta comunale n. 23/2022 e Determinazione n. 024/2022 di concessione in uso del pascolo

Articolo 3

DESTINAZIONE DEI PASCOLI

I pascoli sono destinati alla monticazione di bovini possibilmente vacche in lattazione e asciutte preferibilmente di razza Rendena ed equini.

Articolo 4

DURATA DELLA MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni (da maggio a ottobre) di ogni stagione di alpeggio e potrà essere esercitato dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14.04.2011 n. 8-66/Leg.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico ottimale di bestiame è di 50 U.B.A. (unità bovine adulte). L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico .

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con almeno il 50% U.B.A. previsti, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere alla risoluzione di diritto della concessione-contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione

o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Articolo 6

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Articolo 7

MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ...) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione il Comune ed il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari, da eseguirsi in "conto canone" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda l'affittuario/concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 26.

Articolo 8

ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante la monticazione, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dall'atto di concessione e dal presente disciplinare.

Articolo 9

ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO

Nella conduzione dell'alpeggio il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- L'alpeggio è effettuato dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, con possibilità di sub concessione. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.

- In malga dovranno essere presenti un numero minimo di 1 (una) unità di personale al fine di garantire una corretta gestione di quanto assegnato;
- Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito al personale addetto ai controlli;
- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno delle greggi, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi onde evitare problemi a turisti o persone di passaggio;
- Al fine del mantenimento della superficie pascoliva, la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere annualmente tagliata all'interno del pascolo assegnato, come da orto-foto allegata al presente disciplinare. Può inoltre essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Per il recupero di legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con i responsabili comunali. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali in container utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, sentieri, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura da ogni rifiuto che dovrà successivamente essere smaltito a norma di legge

Il concessionario infine è tenuto, senza alcuna pretesa di risarcimento o rimborso spese per danni, a consentire, sulle particelle date in concessione, il transito di mezzi adibiti al trasporto o strascico del legname di proprietà dell'Ente concedente o di mezzi necessari per lavori.

Il concessionario autorizza, dietro apposita richiesta, il posizionamento sulle aree date in concessione, di containers per ricovero del pastore..

Articolo 10

ONERI PER LA PROPRIETÀ E PER IL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Comune spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico;

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Concessionario spetta il compito di:

- segnalare l'inizio del perimetro delle zone di alpeggio, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Articolo 11

RESPONSABILITÀ CIVILI

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengano cagionati ai pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Articolo 12

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata nelle stagioni di alpeggio 2022, 2023 e 2024, con inizio il primo maggio e termine il trentuno ottobre, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2024. L'Amministrazione Comunale si riserva opzione di prorogare, con apposito provvedimento amministrativo, la concessione per un massimo di tre stagioni di alpeggio.

Articolo 13

SUBCONCESSIONE

È vietata ogni forma di cessione del contratto e di subconcessione, senza previa autorizzazione del proprietario

Articolo 14

CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 100% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna dei pascoli ovvero successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

Articolo 15

ASPETTI SPECIFICI

Il pascolo denominato "Grasel" assegnato alla monticazione di equini è gravato da uso civico.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Articolo 16

CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECNICO DELL'ALPEGGIO Il canone annuo deve essere corrisposto in due rate di cui la prima pari al 50% entro e non oltre il 31 MAGGIO di ciascuna stagione di alpeggio ed il saldo entro e non oltre il 30 NOVEMBRE di ciascuna stagione di alpeggio. ;

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento..

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Articolo 17 GENERALITÀ

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di asta pubblica e nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 18 GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Articolo 19 INTEGRAZIONI ALIMENTARI

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;

E' possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) sino ad un max del 20% del fabbisogno giornaliero energetico in sostanza secca (max $0,20 \times 12 = 2,4$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Articolo 20 CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Articolo 21 CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'ideoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame della malga;
- b) Il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, soprattutto a beneficio delle superfici pascolive più magre;
- c) Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) Non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua.

TITOLO IV PROCEDURE

Articolo 22

CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MALGA

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà a mezzo commissione Valgenova, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui asportazione comporti danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale del Comune, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presentate capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 23

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- l'applicazione per ciascuna di esse debitamente documentate di una penale, pari allo uno per mille dell'importo della concessione.

Articolo 24

RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e nell'atto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata A/R il medesimo concessionario ad ottemperare alle suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata A/R, con preavviso di mesi tre rispetto alla data del recesso.

L'Ente proprietario ha diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Articolo 25

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- Malga caricata con numero di UBA inferiore al 50% del carico massimo, salvi i casi di forza maggiore;

- Pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.